



# COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

[www.comune.oristano.it](http://www.comune.oristano.it)

<b>ORDINANZA N. 458</b>	<b>Del 04/11/2021</b>
Località: Piazza del Popolo. Limitazioni temporanee alla circolazione	In data 07 novembre 2021

Il Dirigente

visto il Decreto del Sindaco di Oristano n. 10 del 07 maggio 2021, con il quale è stato assegnato al sottoscritto Segretario generale la direzione del Settore degli "Uffici in Staff del Sindaco" comprendente anche il Corpo di Polizia Locale;

vista la richiesta presentata in data 02.11.2021, acquisita in atti di questo Comune al n. 66454 del 03.11.2021, presentata dalla Parrocchia Sant'Efisio Martire di Oristano, tendente ad ottenere un'ordinanza di istituzione di divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata per l'evento di congedo del Parroco e di ingresso del nuovo Amministratore parrocchiale;

considerata l'esigenza di garantire la sicurezza per il regolare svolgimento della manifestazione su indicata, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione stradale secondo quanto meglio specificato in dispositivo;

visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni e integrazioni, e le norme del relativo regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. del 16 dicembre 1992;

dato atto che il richiedente è titolare dei requisiti soggettivi ed oggettivi inerenti l'ordinanza;

valutato che la situazione in cui versa il responsabile/istruttore e il Dirigente responsabile del Settore, non configura potenziale situazione di conflitto di interessi;

ordina

- nella Piazza del Popolo, in data 07 novembre 2021, dalle ore 08:00 fino alle ore 21:00, ai sensi del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (C.d.S.) e ss. mm. ii., e del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di Attuazione):
  - l'istituzione del divieto di transito veicolare;
  - l'istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;
- è data facoltà, per esigenze connesse alla sicurezza della circolazione stradale, agli Agenti di Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine di disporre ulteriori provvedimenti necessari a risolvere situazioni contingenti prescindendo dalla segnaletica in atto;
- ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i partecipanti all'evento, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio, pronto soccorso e organi di polizia preposti alla vigilanza;
- l'installazione della necessaria segnaletica stradale, a cura del competente servizio comunale e/o del richiedente;

dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- siano rispettate, a tutela della salute e sicurezza pubblica, le norme nazionali e locali in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,



## COMUNE DI ORISTANO

---

nonché le disposizioni emanate dalla Locale Questura/Prefettura;

2. la presente ordinanza disciplina, temporaneamente, la circolazione stradale e non esime dal possesso di altre eventuali autorizzazioni necessarie;
3. l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari e funzionali alla sicurezza e alla fluidità della circolazione stradale e pedonale;
4. l'apposizione della segnaletica stradale preventiva dovrà avvenire mediante posa di idonei segnali di avviso, da collocarsi in loco almeno 48 ore prima dell'intervento a cura del competente servizio comunale e/o del richiedente;
5. entro il medesimo termine delle 48 ore antecedenti l'intervento, dopo l'apposizione della segnaletica prevista è fatto obbligo al richiedente di comunicare l'avvenuta predisposizione del sito alla seguente mail: [comando.pm@comune.oristano.it](mailto:comando.pm@comune.oristano.it) - [cro.poliziale@comune.oristano.it](mailto:cro.poliziale@comune.oristano.it) e al seguente numero telefonico: 0783 212121;
6. il presidio di tutte le aree di deviazione al traffico veicolare, con personale coordinato dall'organizzazione dell'evento, munito di dispositivi di segnalazione al traffico e di alta visibilità;
7. dovranno essere rispettate, se ricorre il caso, le prescrizioni applicabili alla manifestazione, indicate nella circolare del Ministero dell'Interno, Gabinetto del Ministro, n. 11001/1/110(10) del 18.07.2018 ad oggetto "Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazione Pubblica - Direttiva", allegata alla presente per farne integrante;
8. il promotore, almeno 3 (tre) giorni prima dell'evento, ha l'obbligo di trasmettere, al Sig. Questore di Oristano, in qualità di autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, "preavviso di manifestazione pubblica" ai sensi del vigente art. 18 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773), corredato di un dettagliato programma, in cui si indichi: a) tipologia della manifestazione, b) giorno, ora d'inizio e fine e luogo esatto in cui avrà luogo la manifestazione; c) stima dei partecipanti; d) fotocopia di un documenti d'identità; e) quant'altro d'utilità;
9. la presente ordinanza, emessa esclusivamente per la disciplina temporanea della circolazione stradale, non esime dal possesso di altre eventuali autorizzazioni in corso di validità (es.: autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, e altro), senza le quali, se necessarie, il presente atto risulta inefficace;
10. la responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dello svolgimento della manifestazione o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni, sarà a carico dell'organizzazione dell'evento, restando il Comune di Oristano ed il suo personale tecnico/amministrativo e stradale completamente sollevato ed indenne;

avverte

che la presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna o, entro 120 giorni, potrà proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei modi e tempi previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 1199 del 24 novembre 1971 e, in relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, Decreto Legislativo 285 del 30 aprile 1992, nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle



## COMUNE DI ORISTANO

---

Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'articolo 74 del regolamento, Decreto del Presidente della Repubblica 495 del 16 dicembre 1992;

demanda

alla Polizia Locale e agli operatori di polizia stradale di cui all'articolo 12, Decreto Legislativo 285/1992 la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni qui contenute.

Istruttore: Ignazio Sebis - Nicola Lentis

Dalla Residenza Municipale, li 04/11/2021

Sottoscritta dal Dirigente

BASOLU GIOVANNI MARIO

con firma digitale